

**R.G. 2893/2017**



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,

**premessò che**

- , cittadina nigeriana residente a Fiesso d'Artico (VE) e titolare di permesso di soggiorno di durata biennale, deduceva in ricorso di aver presentato in data 5.7.2017 domanda volta alla concessione del "premio nascita" di € 800,00 di cui all'art. 1, co. 353/16, con riferimento al figlio , nato a Dolo il 30.07.2017, e che tale domanda era stata respinta; lamentava come discriminatoria la condotta dell'INPS che aveva ritenuto necessario, per la concessione della prestazione richiesta, il possesso dei requisiti di cui alla L. 190/14 riferiti al diverso assegno di natalità – dunque la cittadinanza italiana o comunitaria o la titolarità di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti -, comunque da ritenersi non operanti anche in relazione alla provvidenza di cui alla L. 190/14 alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e dell'orientamento comunitario;
- nell'ambito di ricorso, svolto *ex art.* 28 D.Lgs. 150/11, la ricorrente così concludeva: “accertare che il mancato riconoscimento e pagamento da parte dell'Inps alla ricorrente della prestazione denominata “premio alla nascita” di cui all'art. 1, comma 353 della L. 232/2016, da parte dell'Inps configura una condotta illegittima e discriminatoria, per le ragioni indicate in ricorso; accertare il diritto della ricorrente al pagamento della prestazione premio alla nascita, per le ragioni indicate nel presente atto; ordinare all'Inps di cessare la condotta discriminatoria attuata nei confronti della ricorrente e, di



conseguenza, condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla sig.ra \_\_\_\_\_ la prestazione denominata "premio alla nascita" nella misura prevista dall'art. 1, comma 353 della L. 232/2016; ordinare all'Inps la pubblicazione dell'ampliamento del novero dei beneficiari del "premio alla nascita" attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet.”;

- costituendosi nel giudizio l'INPS rilevava che a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano sfavorevole all'Istituto era stato previsto il riesame delle istanze rigettate, e l'estensione del beneficio anche ai cittadini stranieri sia pure con riserva di ripetizione, beneficio comunque negato alla ricorrente in quanto la sua domanda era precedente rispetto all'ordinanza in questione; nel merito negava fondatezza alla pretesa della ricorrente;
- la causa veniva discussa all'udienza del 2.5.2018, ed ivi trattenuta in riserva;

**tanto premesso, osserva il giudicante:**

- l'art. 1, co. 353, della L. n. 232 del 2016 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di un minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione”;
- come valorizzato da parte ricorrente, la norma non prescrive alcuno specifico requisito in capo al richiedente, con specifico riferimento a cittadinanza, né quanto ad eventuali limiti di reddito (gli altri requisiti sono pacifici in causa);
- risulta dunque del tutto arbitraria l'interpretazione dell'INPS (effettuata con la circolare 27.2.2017 n.39) secondo cui varrebbero, in relazione alla provvidenza di specie, i requisiti prescritti – ed esplicitati - per l'assegno di natalità di cui all'art. 1, co. 125, L. 190/14;



- si condividono dunque pienamente l'ordinanza del Tribunale di Milano del 12.12.2017 (doc. 11 ric.), di recente confermata dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. dispositivo dimesso da parte ricorrente il 30.4.2018) e le ordinanze *ex art.* 702 bis c.p.c. pure dimesse da parte ricorrente il 30.4.2018, alle cui più ampie motivazioni ci si richiama;
- ne consegue che la condotta dell'INPS, in quanto ostativa al riconoscimento a favore della ricorrente del "premio alla nascita" nella misura prevista dall'art. 1, co. 353, L. 232/2016, esclusivamente in ragione della sua cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria, a prescindere dagli intenti, deve essere dichiarata discriminatoria, e l'INPS va condannato a riconoscere alla ricorrente il diritto relativo, in riferimento alla nascita del figlio \_\_\_\_\_, nato a Dolo il 30.07.2017, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- le spese di lite gravano, giusta soccombenza, sull'INPS, e sono liquidate a favore del procuratore antistatario secondo parametri medi e tenuto conto dell'esiguo valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria.

**per questi motivi**

il Giudice del Lavoro dichiara discriminatoria la condotta dell'INPS ostativa al riconoscimento a favore della ricorrente del "premio alla nascita" di cui all'art. 1, co. 353, L. 232/2016, e condanna l'Istituto convenuto a corrispondere alla ricorrente la provvidenza in questione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna l'INPS a rifondere al procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite, per € 500,00, oltre IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%

Si comunichi.

Venezia, 24/05/2018.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo



